

Codice A1906A

D.D. 3 aprile 2026, n. 155

**R.D. 1443/1927 - Domanda di sospensione dei lavori nella Concessione mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630° C denominata 'Masserano S. Rocco', situata nel territorio del Comune di Masserano (BI).
Proponente: R.M. - Ricerche Minerarie S.r.l.. Cod. C0016B.**



ATTO DD 155/A1906A/2026

DEL 03/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: R.D. 1443/1927 - Domanda di sospensione dei lavori nella Concessione mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630° C denominata 'Masserano S. Rocco', situata nel territorio del Comune di Masserano (BI). Proponente: R.M. – Ricerche Minerarie S.r.l.. Cod. C0016B.

Visto:

l'istanza pervenuta in data con prot. n. 2028/A1906A, presentata dalla Legale rappresentante della società R.M. – Ricerche Minerarie S.r.l. con sede legale in Lozzolo (VC), via Virauda n. 2, C.A.P. 13060, tendente ad ottenere la sospensione ai sensi dell'art. 26 del R.D. 1443/1927 per 1 anno della Concessione mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata 'Masserano S. Rocco', estesa su un'area di 12,48 ettari situata nel territorio del Comune di Masserano (BI);

l'art. 26 del R.D. 1443/1927 sulle: "Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, cave e torbiere";

il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale espresso con d.g.r. n. 72-4440 del 22 dicembre 2021;

Tutto ciò premesso:

visti gli atti d'ufficio;

ai sensi dell'art. 26 del R.D. 1443/1927 si ritiene di poter autorizzare la sospensione dei lavori nella Concessione Mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata 'Masserano S.Rocco', estesa su un'area di 12,48 ettari situata nel territorio del Comune di Masserano (BI), fino alla scadenza della stessa in data 21

dicembre 2026, alle seguenti condizioni:

il Concessionario è tenuto a continuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nella miniera;

dopo la data del 21.12.2026, i lavori di coltivazione potranno riprendere solo a seguito del rilascio di apposita proroga del giudizio di VIA o di un nuovo P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27Bis del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 13/2023, con contestuale rinnovo della Concessione mineraria summenzionata ai sensi del R.D. 1443/1927. Qualora le suddette istanze non siano presentate entro la data di scadenza della Concessione, il Settore regionale A1906A – Polizia mineraria, cave e miniere procederà ad una manifestazione di interesse tra gli operatori economici al fine di indire un bando pubblico per la riassegnazione della Concessione. In caso la Concessione non dovesse essere rilevata da altro operatore, il Concessionario è tenuto a portare a termine il recupero ambientale, con particolare attenzione alla messa in sicurezza delle aree contaminate da PFAS, presentando una nuova istanza di P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27Bis del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 13/2023;

nel caso dovessero emergere situazioni di potenziale pericolo nell'area mineraria, il Concessionario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al Settore scrivente;

il Direttore responsabile deve provvedere affinché sia sempre impedito l'accesso ai terzi nei luoghi di lavoro;

il Concessionario deve fornire al personale del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

il Concessionario deve attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;

il Concessionario deve ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. n.128/1959 e dal D.Lgs. 624/1996 in materia di sicurezza e igiene del lavoro nelle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 1443/1927: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- Legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a

statuto ordinario";

- Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;
- D.P.R. 382/1994 sulla "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei Permessi di ricerca e di Concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale";
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- D.D.P.P.C.M. attuativi del D.lgs. 112/1998 del 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle Regioni;
- L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale" e s.m.i., con particolare riferimento alle modifiche apportate dal D.lgs. 104/2017;
- D.lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- comma 3, lettera d), dell'art. 26 della L.R. 23/2016: "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave", nel quale si dispone che i titolari delle Concessioni di miniere di minerali appartenenti alla 1^a categoria definita dal R.D. 1443/1927 versino un onere per il diritto di escavazione quantificato in base ai metri cubi di materiale estratto nell'anno;
- comma 6, lettera d), dell'art. 26 della L.R. 23/2016 sopra citata in base al quale l'onere del diritto di escavazione per i minerali di miniera è ripartito nella misura del 70% al Comune/i dove è insediata l'attività estrattiva e il 30% alla Regione;
- D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018 che definisce le modalità di applicazione dell'onere del diritto di escavazione per la coltivazione delle cave e delle miniere;
- D.G.R. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019: "Art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie;
- L.R. n.13 del 19 luglio 2023: "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la

compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";

- D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- D.G.R. 29 marzo 2024, n. 14-8374 Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA);
- D.G.R. 30 gennaio 2026, n. 3-2182/2026/XII, "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- Determinazione Dirigenziale n. 80/A1906A/2025 del 2 marzo 2026: "Aggiornamento annuale dei canoni di Concessione mineraria anno 2024 ai sensi delle leggi 24 dicembre 1993, n. 537, 23 dicembre 1994, n. 724 e del D.M. 2 marzo 1998, n. 258";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. La Società R.M – Ricerche Minerarie S.r.l., con sede legale in Comune di Lozzolo (VC), via Virauda n. 2, C.A.P. 13060, è autorizzata a sospendere i lavori nella Concessione mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata ‘Masserano S. Rocco’, situata nel territorio del Comune di Masserano (BI). La sospensione dei lavori è accordata fino al 21 dicembre 2026, data di scadenza della Concessione citata nelle premesse .

2. Il titolare deve ottemperare alle seguenti condizioni, espresse in premessa:

2.1 il Concessionario è tenuto a continuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nella miniera;

2.2 dopo la data del 21.12.2026, i lavori di coltivazione potranno riprendere solo a seguito del rilascio di apposita proroga del giudizio di VIA o di un nuovo P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27Bis del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 13/2023, con contestuale rinnovo della Concessione mineraria summenzionata ai sensi del R.D. 1443/1927. Qualora le suddette istanze non siano presentate entro la data di scadenza della Concessione, il Settore regionale A1906A – Polizia mineraria, cave e miniere procederà ad una manifestazione di interesse tra gli operatori economici al fine di indire un bando pubblico per la riassegnazione della Concessione. In caso la Concessione non dovesse essere rilevata da altro operatore, il Concessionario è tenuto a portare a termine il recupero ambientale, con particolare attenzione alla messa in sicurezza delle aree contaminate da PFAS, presentando una nuova istanza di P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27Bis del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 13/2023;

2.3 il Direttore responsabile deve provvedere affinché sia sempre impedito l’accesso ai terzi nei luoghi di lavoro;

2.4 nel caso dovessero emergere situazioni di potenziale pericolo nell’area mineraria, il

Concessionario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al Settore scrivente;

2.5 fornire al personale del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

2.6 attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;

2.7 ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. n.128/1959 e dal D.Lgs. 624/1996 in materia di sicurezza e igiene del lavoro nelle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo;

La presente determinazione sarà inviata al Proponente e ai soggetti interessati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli